

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023  
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.  
Telefono: (0131) 206111- [www.ospedale.al.it](http://www.ospedale.al.it)  
[info@ospedale.al.it](mailto:info@ospedale.al.it) – [asoalexandria@pec.ospedale.al.it](mailto:asoalexandria@pec.ospedale.al.it) (solo certificata)

**DETERMINAZIONE N. 0000380 del 16/03/2026**

**Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento**

**Oggetto:**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., DEL CONTRATTO CON ITALBIOTEC S.R.L. SOCIETA' BENEFIT PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E SOTTOMISSIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AL BANDO HORIZON - CL6-2026-02 -FARM2FORK-11 "INTEGRATING A HOLISTIC PERSPECTIVE IN MICROBIOME RESEARCH FOR RESILIENT, COMPETITIVE AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS" (SPESA € 2.000,00 + IVA 22%) – CIG BACDF20DA9.**

**RESPONSABILE STRUTTURA(\*)**

**Ferrando Fabrizio**

*L'Estensore: **Miglietta Gianluca***

*Data 12/03/2026*

*Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.*

*Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca***

*Data 12/03/2026*

*Il Direttore Contabilità e Patrimonio: **Legora Delfina***

*Data 16/03/2026*

*Proposta: 0000380 del 12/03/2026*

*Hash proposta: b5da73e3c88c72140b2d991ef61bd4b020263428834535a1c99841355800e5c8*

**STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I., DEL CONTRATTO CON ITALBIOTEC S.R.L. SOCIETA' BENEFIT PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E SOTTOMISSIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AL BANDO HORIZON - CL6-2026-02 - FARM2FORK-11 "INTEGRATING A HOLISTIC PERSPECTIVE IN MICROBIOME RESEARCH FOR RESILIENT, COMPETITIVE AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS" (SPESA € 2.000,00 + IVA 22%) – CIG BACDF20DA9.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo  
**Miglietta Gianluca**

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 di "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 403 del 25/07/2025 avente ad oggetto "*Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 approvazione Rev. 02*", con cui è stato modificato da ultimo il regolamento approvato con deliberazione n. 526 del 24/11/2023;

VISTA la Deliberazione DG n. 114 del 20/02/2026 ad oggetto "Budget provvisorio di spesa per l'anno 2026";

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATO altresì l'articolo 3 - rubricato *“Definizioni delle procedure e degli affidamenti”* - dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 che, al comma 1, lettera d) definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

PREMESSO che:

- HORIZON EUROPE è il principale programma di finanziamento UE per la ricerca e l'innovazione al quale possono partecipare soggetti giuridici dell'UE e dei paesi associati; il programma facilita la collaborazione e rafforza l'impatto della ricerca e dell'innovazione nello sviluppo, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche UE, sostiene la creazione e la diffusione di conoscenze e tecnologie, promuove la competitività ottimizzando gli investimenti nell'ambito dello spazio europeo della ricerca;
- nell'ambito di tale programma, il bando *“HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-11: Integrating a holistic perspective in microbiome research for resilient, competitive and sustainable food systems”* finanzia proposte di organizzazioni appartenenti a differenti aree disciplinari;
- dopo aver sottomesso la propria proposta per accedere al finanziamento, ciascuna organizzazione partecipante può pubblicare richieste di partnership con altre organizzazioni aderenti;
- l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, per il tramite del Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione (DAIRI), intende aderire al suddetto bando in scadenza il prossimo 14 aprile 2026;
- la procedura di candidatura al bando *“Integrating a holistic perspective in microbiome research for resilient, competitive and sustainable food systems”* HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-11 presenta livelli di complessità e specificità tali da richiedere il supporto di un operatore economico con comprovata esperienza nella predisposizione, strutturazione e presentazione di proposte progettuali a bandi HORIZON EUROPE, nonché nelle attività di coordinamento con partners internazionali;
- per la realizzazione delle attività necessarie alla presentazione della candidatura al suddetto bando è stata individuata dal Responsabile del Progetto la ditta ITALBIOTEC SRL (Società Benefit), con sede in Piazza della Trivulziana 4/A - 20216, Milano, P.I. 06259750963, quale operatore economico in possesso dell'esperienza e competenza nel supporto alla partecipazione a bandi europei ad elevata competitività (come nella fattispecie del programma HORIZON), ivi compresi i rapporti di collaborazione già instaurati con altri potenziali partners del progetto e la conoscenza del contesto e dei processi di coordinamento;
- con nota del 16/02/2026, pervenuta a mezzo email e depositata agli atti, la S.C. Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi Amministrativi DAIRI, ha richiesto di procedere all'affidamento del servizio di predisposizione e stesura degli atti occorrenti per la sottomissione

della proposta progettuale al bando europeo di cui sopra che comporta una spesa di € 2.000,00 (+ IVA 22%), c.d. compenso fisso o fixed fee, in base alla proposta contrattuale del 16/02/2026 presentata dalla summenzionata società (allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale);

- nella stessa offerta, Italbiotec s.r.l., per il servizio di cui sopra, ha proposto un compenso aggiuntivo variabile (success fee), calcolato sulla base dell'importo del finanziamento concesso, dovuto esclusivamente nel caso in cui la proposta sia stata ammessa a finanziamento, specificando che l'importo della success fee sarà pari al 5% dell'importo del finanziamento concesso (IVA esclusa);
- la proposta economica formulata da Italbiotec s.r.l., risulta conforme alle finalità del bando di ricerca in oggetto ed al budget di progetto;
- il Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione (DAIRI) parteciperà al suddetto bando come partner no-profit e la spesa è coerente con la missione istituzionale di promozione della ricerca anche in ambiti internazionali;
- la tempistica ridotta, in relazione alla prossima scadenza del bando, comporta l'esigenza di procedere all'affidamento diretto per favorire l'adesione dell'AOU AL al succitato bando HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-11, mediante sottomissione della proposta;
- con successivo atto si provvederà alla definizione del compenso aggiuntivo variabile (success fee), dovuto esclusivamente nel caso in cui la proposta sia stata ammessa a finanziamento, nella misura del 5% dell'importo del finanziamento concesso (IVA esclusa);

VERIFICATO, preliminarmente, che non risultano Convenzioni attivate dal Soggetto Aggregatore di riferimento, SCR Piemonte SpA, e da CONSIP SpA per il servizio in oggetto e che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

RILEVATO che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti questa stazione questa Azienda effettuerà il controllo dell'autocertificazione ai sensi dell'art.8 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e qualora, ad esito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 2.000,00 (IVA esclusa), pari ad € 2.440,00 (IVA 22% inclusa), per l'anno in corso (2026), rientra nella disponibilità assegnata con delibera n. 114 del 20/02/2026 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2026" sulle

autorizzazioni di spesa finalizzate alla realizzazione di specifici progetti (Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria pratica erogazione 2025.0025 di cui alla DDG n. 437 del 08/08/2025), ed è riconducibile al conto economico 3.10.04.51 “Altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati”;

- per quanto concerne l'applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, si precisa che per la presente procedura è stato attribuito il CIG BACDF20DA9;
- il contratto derivante dall'adozione del presente provvedimento verrà formalizzato con la ditta contraente mediante l'emissione di apposito ordinativo di fornitura;
- il servizio in oggetto non dà origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
- il presente servizio non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016 dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
- viene nominata la Dott.ssa Annalisa Roveta, Responsabile S.S.D. Laboratori di Ricerca afferente al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), quale Direttore dell'esecuzione del contratto oggetto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Formazione Comunicazione Fundrasing e Processi Amministrativi DAIRI ed alla S.C. Contabilità e Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza;

PRESO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO l'art.17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e ritenuto di approvare con il presente atto, che assume la valenza della decisione di contrarre di cui al citato articolo, l'affidamento diretto in capo alla ditta Italbiotec s.r.l. del servizio di supporto alla realizzazione delle attività relative alla candidatura al bando “Integrating a holistic perspective in microbiome research for resilient, competitive and sustainable food systems”;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO, altresì, opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'approvvigionamento del servizio in esame occorrente al regolare svolgimento dell'attività clinico-sanitaria di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria

#### **DETERMINA**

**Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:**

1. di disporre con il presente atto, che assume valenza di decisione a contrarre di cui all'art.17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) dello stesso D. Lgs.), alla ditta Italbiotec s.r.l. (Società Benefit), con sede in Piazza della Trivulziana 4/A - 20216 Milano, P.I. 06259750963, del servizio di supporto alla realizzazione delle attività relative alla candidatura al bando "Integrating a holistic perspective in microbiome research for resilient, competitive and sustainable food systems" – "HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-11", in base alla proposta contrattuale del 16/02/2026, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 2.000,00 (IVA esclusa), pari ad € 2.440,00 (IVA 22% inclusa), per l'anno in corso (2026), rientra nella disponibilità assegnata con delibera n. 114 del 20/02/2026 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2026" sulle autorizzazioni di spesa finalizzate alla realizzazione di specifici progetti (Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria pratica erogazione 2025.0025 di cui alla DDG n. 437 del 08/08/2025), ed è riconducibile al conto economico 3.10.04.51 "Altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati";
3. di provvedere, con successivo atto, alla definizione del compenso aggiuntivo variabile (success fee), dovuto esclusivamente nel caso in cui la proposta sia stata ammessa a finanziamento, nella misura del 5% dell'importo del finanziamento concesso (IVA esclusa);
4. di evidenziare che alla presente procedura è stato attribuito il CIG BACDF20DA9, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136;
5. di precisare che la formalizzazione degli obblighi contrattuali verrà effettuata mediante l'emissione di apposito ordinativo di fornitura;
6. di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, questa stazione appaltante effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione, autocertificati dall'operatore economico, sulla base di quanto previsto dall'art.8 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;
7. di dare atto, altresì, che il servizio oggetto del presente provvedimento non dà origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
8. di evidenziare che il servizio di cui al presente atto non comporta il trattamento di dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dei quali è titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
9. di nominare la Dott.ssa Annalisa Roveta, Responsabile S.S.D. Laboratori di Ricerca afferente al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) quale Direttore dell'esecuzione del contratto oggetto del presente provvedimento;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Formazione Comunicazione Fundrasing e Processi Amministrativi DAIRI ed alla S.C. Contabilità e Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza;

11. di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
12. di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo [www.ospedale.al.it](http://www.ospedale.al.it), sezione "amministrazione trasparente";
- 13. di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di garantire il tempestivo affidamento del contratto per la sottomissione della proposta di bando in tempo utile.**

IL DIRETTORE  
**Fabrizio Ferrando**

## CONTRATTO PER LA PARTECIPAZIONE AD HORIZON- F2F-11-2026

Questo accordo è stipulato tra:

### DAIRI

**Azienda Ospedaliero-Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo"**

Via Venezia, 16 – 15121, Alessandria

C.F./P.IVA 01640560064

Di seguito denominata "DAIRI"

E

### Italbiotec srl Società Benefit

Piazza della Trivulziana 4/A

20216, Milano, Italia

P.IVA: 06259750963

Di seguito denominata "ITB"

Di seguito denominate "le Parti"

### Articolo 1: Obiettivi

Italbiotec srl sosterrà DAIRI, in qualità di coordinatore o partner di una partnership internazionale, per la partecipazione alla chiamata "F2F-11: Integrare una prospettiva olistica nella ricerca sul microbioma per sistemi alimentari resilienti, competitivi e sostenibili". Le Parti concordano i seguenti prerequisiti:

- Rispetto della scadenza definita dalla chiamata del **14 aprile 2026**;
- Alta qualità tecnica e scientifica nel supporto alle proposte di progetto, alla revisione e al coordinamento delle partnership internazionali;
- competenza professionale in terminologia tecnico-scientifica;
- Tempestività nella raccolta di dati e documentazione amministrativa;
- Conoscenza dei requisiti tecnici e amministrativi del programma di finanziamento, nonché della piattaforma per la presentazione.

### Articolo 2: Contenuto del servizio

Il servizio proposto dall'ITB include il supporto alla preparazione, coordinamento, revisione e presentazione di una proposta a una sola fase attraverso le seguenti attività:

1. **Ricerca partner**, all'interno della rete di Italbiotec, i partner di progetto più idonei per completare la partnership internazionale, basandosi sulle competenze mancanti definite da una nota concettuale condivisa.

2. **Analisi della fattibilità dell'idea del progetto** basata sui requisiti della chiamata dal punto di vista tecnico e amministrativo.
3. **Coordinamento del partenariato internazionale** per la raccolta delle informazioni amministrative e dei contributi tecno-scientifici.
4. **Ottimizzazione e integrazione dei contributi tecnici** ricevuti al fine di preparare la proposta in linea con il modello fornito dall'agenzia finanziatrice.
5. **Revisione della proposta** secondo i requisiti della chiamata, incluso il supporto alla definizione delle specifiche tecniche del progetto.
6. **Supporto nella definizione del budget del progetto** con un focus sulla revisione della coerenza tra il budget richiesto e le attività del progetto.
7. **Gestione della piattaforma** necessaria per l'invio della domanda.
8. **Guida del coordinatore del progetto nella negoziazione con l'agenzia finanziatrice**, in caso di assegnazione di sovvenzioni, inclusa la preparazione dell'Accordo di Sovvenzione e dell'Accordo di Consorzio.

### Articolo 3: Pagamento

L'impegno previsto per le attività:

Costo totale di **€2.000** per socio (duemila euro) (esclusa IVA, se applicabile) per la preparazione della proposta.

#### Articolo 3.1: investimenti aggiuntivi

1. In caso di assegnazione del finanziamento:
  - 5% più IVA del finanziamento ottenuto da pagare da ciascun socio;

La success fee deve essere pagata secondo le tempistiche spiegate di seguito:

  - 40% all'inizio delle attività del progetto
  - 60% al dodicesimo mese dall'inizio delle attività del progetto.

Opzionale:

2. Italtotec, inoltre, fornisce supporto nella gestione amministrativa e finanziaria della sovvenzione ricevuta così come nella rendicontazione. In caso di assegnazione di una sovvenzione, la tassa di successo prevista al punto 2 sarà aumentata all' **8%** per tutti i partner che effettuano richiesta per questo servizio.

Servizio opzionale (punto 2):

SÌ	NO
----	----

Nel caso in cui un socio decida di lasciare la partnership prima della scadenza della chiamata (da un mese in poi), dovrà pagare una penale di €2000.

#### Articolo 4: Programma dell'attività e durata della collaborazione

Questo Accordo inizia con la sottoscrizione di questo contratto da entrambe le Parti e scadrà successivamente alla prestazione del servizio. Il servizio, come dettagliato nell'Articolo 2 (punti da 1 a 7), sarà erogato in conformità con la scadenza della chiamata definita nell'Articolo 1: **14 aprile 2026**.

Ciascuna delle Parti può risolvere questo Accordo senza preavviso se l'altra Parte non ha adempiuto, in tutto o in parte, ai propri obblighi contrattuali o legali e non ha rimediato la violazione o le sue conseguenze entro trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta della violazione da parte dell'altra Parte.

L'Accordo può anche essere terminato senza preavviso a causa di forza maggiore.

Inoltre, questo Accordo può essere terminato in caso di scioglimento di una delle Parti. In ogni caso del genere, l'Accordo sarà considerato terminato al ricevimento della notifica scritta di risoluzione e della causa di risoluzione.

#### Articolo 5: Esecuzione del lavoro

L'ITB si impegna a svolgere le responsabilità e i compiti previsti dall'Articolo 2 con il massimo standard e la massima cura. ITB terrà DAIRI regolarmente aggiornata sui progressi dei lavori inviando email e tenendo regolari incontri online.

#### Articolo 6: Obblighi

DAIRI farà sforzi ragionevoli per fornire tutte le informazioni richieste all'ITB entro i tempi raccomandati, assicurando che il progetto abbia le migliori possibilità possibili di successo.

Ogni Parte dovrà, a proprie spese, richiedere e organizzare tutti i permessi, licenze, autorizzazioni e/o certificazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del presente Accordo e informerà tempestivamente l'altra Parte per iscritto di qualsiasi ritardo previsto nell'ottenimento e mantenimento di tali licenze o autorizzazioni e di qualsiasi modifica nei requisiti di esse.

Ciascuna Parte garantisce all'altra che tutti i consensi, licenze, permessi, permessi, notifiche o autorizzazioni, esenzioni applicate da, registrazioni o dichiarazioni o altri requisiti di qualsiasi natura da parte di qualsiasi autorità governativa, giudiziaria o di altro tipo (inclusa, per chiarimento, qualsiasi Autorità Regolatoria) necessari in relazione a questo Accordo saranno ottenuti, avranno effetto e rimarranno in vigore alla Data di Entrata in vigore dell'Accordo e non lo saranno influenzati dall'esecuzione o dall'esecuzione di questo Accordo.

#### Articolo 7: Garanzie e dichiarazioni

Ogni Parte garantisce e rappresenta all'altra di avere pieno potere e autorità ai sensi della propria costituzione e di aver intrapreso tutte le azioni necessarie, ottenendo tutte

le autorizzazioni, licenze, consensi e approvazioni per consentire la stipula di questo Accordo.

#### **Articolo 8: Rispetto della proprietà intellettuale**

I partner possono riutilizzare i modelli, gli schemi e altri documenti forniti da ITB per l'avvio del progetto. Tuttavia, è vietato vendere, riprodurre o condividere questi materiali con terzi senza il consenso preventivo di ITB.

#### **Articolo 9: Autonomia**

Le Parti riconoscono che l'esecuzione di questo Accordo è strettamente limitata al suo scopo e esclude totalmente qualsiasi altro rapporto di partnership, associazione, interesse o coresponsabilità tra loro, in modo che nessuna delle Due parti sia mai ritenuta responsabile per gli obblighi dell'altra, salvo quanto specificato riguardo ai diritti di indennizzo dell'Accordo.

Questo Accordo non implica l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato o rappresentanza. Ogni Parte manterrà tutte le autorizzazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'Accordo e opererà in piena autonomia e indipendenza, rispettando gli standard di professionalità, equità e buona fede, operando in piena autonomia e indipendenza, senza alcun obbligo di orari, itinerari, vincoli gerarchici o subordinazioni di alcun tipo e, pur rispettando gli obblighi contrattuali, opererà in piena autonomia, con organizzazione a propri rischi, come contraente autonomo, sia nei confronti dell'altra Parte sia di terzi, e non avrà alcun potere di vincolare l'altra Parte, né di stipulare accordi o impegni vincolanti per suo nome, né potrà agire per conto dell'altra Parte, direttamente o indirettamente.

Le Parti rappresentano espressamente che la natura giuridica della relazione derivante da questo Accordo non è quella di una società, joint venture, società di persone, intermediazione, agenzia, impiego o commissione, e pertanto eventuali lacune di interpretazione non possono essere colmate, per analogia, con nessuna di queste relazioni e ciascuna Parte non avrà diritti contro l'altra Parte riguardo a tali accordi.

Questo Accordo è stipulato tra parti autonome e pari e quindi è espressamente esclusa l'applicabilità delle regole sulla rappresentanza di agenzia e commerciale, in particolare con riferimento agli articoli 1750 e 1751 del Codice civile italiano.

#### **Articolo 10: Forza maggiore**

Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi mancata esecuzione o ritardo nell'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi di questo Accordo causato da un Evento di Forza Maggiore, soggetto a ulteriori disposizioni di questa clausola. La Parte in Forza Maggiore deve notificare prontamente per iscritto l'altra Parte le sue ragioni del ritardo o della sospensione e la sua probabile durata, deve utilizzare sforzi commercialmente

ragionevoli per superare il ritardo o la fermata, adottando tutte le misure ragionevoli appropriate per alleviare l'effetto di tale forza maggiore il più rapidamente possibile.

Se l'Evento di Forza Maggiore continua per più di novanta (90) giorni consecutivi, l'altra Parte può rescindere questo Accordo con effetto immediato al momento di notifica scritta alla Parte di Forza Maggiore e nessuna delle due sarà responsabile nei confronti dell'altra per tale risoluzione. Il diritto di rescindere il presente Accordo in relazione a un Evento di Forza Maggiore non pregiudice alcun altro diritto o rimedio di una delle Due Parti in caso di altra violazione.

#### **Articolo 11: Diritti di proprietà intellettuale**

Il presente Accordo non sarà interpretato o interpretato come la concessione all'altra parte di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale su o su brevetto, copyright, marchio, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale sotto forma di diritti registrati o non registrati della parte stessa.

ITB è quindi l'unico proprietario dei suoi diritti di proprietà intellettuale.  
DAIRI è quindi l'unico proprietario dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

Se DAIRI o ITB vengono a conoscenza di qualsiasi violazione, minaccia di violazione o presunta violazione della Proprietà Intellettuale (una "Violazione"), tale Parte deve notificare tempestivamente l'altra Parte per iscritto entro cinque (5) giorni lavorativi.

Le Parti accettano che, se la collaborazione dovesse dare origine a ulteriori diritti di proprietà intellettuale, come, ad esempio, invenzioni protette da brevetto, la proprietà sarà divisa tra le Parti in base al contributo fornito e che le Parti accettino di redigere ulteriori accordi per regolamentare questa congiunzione.

#### **Articolo 12: Riservatezza e protezione dei dati**

Nessuna delle Parti, né durante il Termine né per cinque (5) anni dopo la risoluzione di questo Accordo, per qualsiasi motivo, divulgherà a una terza parte, né utilizzerà per qualsiasi scopo se non previsto dal presente Accordo, qualsiasi Informazione Riservata dell'altra Parte. Per chiarezza, una Parte può divulgare Informazioni Riservate appartenenti all'altra Parte ai suoi Affiliati o Terzi esclusivamente per gli scopi e nella misura necessaria per esercitare qualsiasi suo diritto previsto dal presente Contratto, a condizione che tali Affiliati o Terzi debbano conoscere tali Informazioni Riservate e siano soggetti a obblighi di riservatezza e di non utilizzo almeno restrittivi quanto quelli qui contenuti. Nessuna delle due parti avrà alcun obbligo di mantenere confidenziale qualsiasi informazione o di non divulgarle a un'altra parte nella misura in cui esse:

- a) è nota alla Parte che effettua la divulgazione prima che riceva dall'altra Parte, e non è già soggetta a alcun obbligo di riservatezza verso l'altra Parte;
- b) è o diventa pubblico senza alcuna violazione di questo Accordo o di qualsiasi altro impegno a mantenerlo riservato; oppure
- c) è stato sviluppato indipendentemente dal Partito che effettua la divulgazione o da uno dei suoi affiliati.

Nonostante quanto sopra, la Parte destinataria può divulgare Informazioni Riservate della Parte divulgante nella misura in cui tale divulgazione sia ragionevolmente necessaria (i) per perseguire o difendersi in un contenzioso, (ii) per far valere i propri diritti ai sensi del presente Accordo, o (iii) per rispettare un ordine del tribunale o le leggi e regolamenti governativi applicabili, a condizione che nel caso (i) e (iii) sopra citati, la Parte ricevente dà, per quanto possibile, dare un preavviso ragionevole e preventivo di tale divulgazione alla Parte divulgante e adotterà misure ragionevoli per garantire un trattamento riservato di tali informazioni.

Le Parti si impegnano a elaborare i dati personali raccolti durante l'esecuzione di questo Accordo in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e tutte le leggi applicabili in ogni caso applicabili alla protezione dei dati personali.

### Articolo 13: Risoluzione

Qualsiasi violazione significativa di questo Accordo da parte di una delle Parti, che non adempie agli obblighi previsti da questo Accordo, può comportare la risoluzione dell'Accordo da parte della Parte non inadempiente.

A salvo pregiudizio delle clausole precedenti e dei casi di risoluzione previsti dal presente contratto di Accordo, ciascuna delle Parti può rescindere tale Accordo in qualsiasi momento con preavviso scritto di 30 giorni; senza alcun preavviso in nessun momento con avviso scritto; tale notifica sarà effettiva il giorno della ricezione da parte dell'altra Parte nel caso che si verifichi una o tutte le seguenti circostanze considerate giorno di ricezione dall'altra Parte in caso di una o tutte le seguenti cose:

- l'altra Parte è in inadempienza e tale inadempienza è rilevante, e l'altra Parte non ha rimediato a tale inadempienza entro trenta (30) giorni dalla notifica scritta all'altra Parte specificando l'inadempienza e richiedendo tale rimedio (in tal caso la cessazione diventa effettiva alla scadenza di tale preavviso di trenta (30) giorni); oppure
  - l'altra Parte è soggetta a un Evento di Insolvenza (in tale caso la risoluzione è immediata al momento di avviso scritto da parte della Parte non soggetta all'Evento di Insolvenza).
- Ciascuna delle Parti dovrà restituire immediatamente all'altra Parte (o, se l'altra Parte lo richiederà tramite avviso scritto, distruggere) tutti i beni dell'altra Parte in suo possesso alla data di terminazione, incluse tutte le sue Informazioni Riservate, insieme a tutte le copie di tali Informazioni Riservate, e non potrà più fare uso di tali Informazioni Riservate.

Se una Parte è tenuta da qualsiasi Legge, regolamento o ente governativo o regolatore applicabile a conservare documenti o materiali che altrimenti sarebbe obbligata a restituire o distruggerli, deve notificare per iscritto l'altra Parte di tale conservazione, fornendo dettagli sui documenti o materiali che deve conservare.

Le Parti accettano di non utilizzare più i marchi o altri diritti di proprietà intellettuale dell'altra Parte, salvo nel caso di un'autorizzazione scritta da parte dell'altra Parte.

La risoluzione di questo Accordo per qualsiasi motivo non influirà su alcun diritto o obbligo di nessuna delle Parti che si siano accumulati prima di tale risoluzione, i quali continueranno a essere in vigore senza limitazione temporale, salvo diversa specificazione in quanto previsto.

#### Articolo 14: Legge applicabile e giurisdizione

Indipendentemente da dove venga stipulato, il presente Accordo (e qualsiasi controversia, controversia, procedimento o pretesa di qualsiasi natura derivante o in qualsiasi modo relativa a questo Accordo o alla sua costituzione) sarà regolata e interpretata in conformità con la legge UE senza considerare alcuna disposizione di conflitto di diritto.

I Tribunali di Bruxelles (Belgio) hanno giurisdizione esclusiva per affrontare qualsiasi controversia sorta o possa derivare da, o in relazione a, questo Accordo, salvo il fatto che ciascuna delle parti possa intentare un procedimento per un'ingiunzione in qualsiasi giurisdizione.

#### Articolo 15: Varie

Le Parti accettano di rispettare le Leggi Anticorruzione. Pertanto, ciascuna Parte si impegna che, in relazione all'adempimento dei propri obblighi previsti da questo Accordo, lei, i suoi direttori, dipendenti e dirigenti non hanno e non devono (a) offrire, fornire, autorizzare o promettere a un'altra persona, o (b) richiedere, accettare o accettare da un'altra persona alcun vantaggio finanziario o di altro tipo o qualsiasi cosa di valore ("Beneficio"), se tale Beneficio ha lo scopo di influenzare impropriamente la persona ricevente nella sua veste ufficiale al fine di ottenere un vantaggio commerciale, o quando tale Beneficio costituisca una violazione di qualsiasi legge anticorruzione applicabile.

Nel caso in cui una Parte sia accusata o venga oggetto di indagine da parte di un'autorità governativa per una presunta violazione delle leggi anticorruzione applicabili in relazione a questo Accordo, una Parte (la "Parte Notificante") notifica all'altra Parte (la "Parte

Notificata") di avere una ragionevole base per ritenere che quest'ultima non abbia rispettato la Legge Anticorruzione applicabile in relazione a questo Accordo (e divulga in ragionevole dettaglio le prove sottostanti tale convinzione), la Parte Notificante ha il diritto di richiedere per iscritto che la Parte Notificata fornisca accesso (direttamente o tramite consulente legale o un revisore dei conti indipendenti riconosciuto a livello internazionale) tali documenti scritti o altre informazioni ragionevolmente necessarie per confutare credibilmente tale presunta mancata conformità.

Se, in relazione a questo Accordo, una Parte ammette una violazione o viene ritenuta da un'autorità governativa aver violato la legge anticorruzione applicabile, allora la parte non inadempiente avrà diritto a risolvere immediatamente il presente Accordo con avviso scritto alla parte inadempiente.

Tutte le notifiche, i rapporti e le altre comunicazioni richieste da questo Accordo devono essere trasmessi tramite servizio di corriere o fax all'altra Parte all'indirizzo indicato di seguito e saranno efficaci al momento della loro ricezione.

Nessuna variazione di nessuno dei termini di questo Accordo sarà valida se non fatta per iscritto e firmata da rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le Parti.

Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo, nessuna delle Parti può cedere o trasferire questo Accordo nel suo insieme, o qualsiasi dei suoi diritti o obblighi ai sensi di esso, a una Terza Parte diversa da un Affiliato o un successore in titolo di sostanzialmente tutta l'attività di quella Parte, senza prima ottenere il consenso scritto dell'altra Parte, tale consenso non deve essere trattenuto, condizionato o ritardato in modo irragionevole.

Salvo quanto espressamente diversamente previsto in questo Accordo, ciascuna delle Parti dovrà sostenere i propri costi legali, contabili e altri costi legati alla negoziazione, preparazione e attuazione del presente Accordo e di qualsiasi altro accordo accessorio o menzionato in questo Accordo.

Qualsiasi mancata attività o ritardo da parte di una Parte nell'esercizio di un diritto o rimedio derivante dal presente Accordo o dalla legge non costituirà una rinuncia a tale diritto, rimedio o a qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessuna rinuncia sarà valida se non scritta e firmata dalla parte interessata o per suo conto da un rappresentante debitamente autorizzato. Una rinuncia a un diritto o rimedio in un'occasione non costituisce una rinuncia allo stesso diritto o rimedio in futuro.

Se la totalità o una parte di qualsiasi clausola è invalida o non applicabile, le Parti concordano di tentare di sostituire qualsiasi disposizione invalida o non applicabile una disposizione valida e applicabile che raggiunga nel massimo dei limiti gli obiettivi economici, legali

e commerciali della disposizione invalida o non applicabile. Qualsiasi tale invalidità o non applicabilità non influirà sulla validità o l'applicabilità di nessun'altra disposizione.

Salvo quanto espressamente previsto in questo Accordo, i diritti e i rimedi previsti da questo Accordo sono cumulativi e (soggetti a quanto diversamente previsto nel presente Accordo) non escludono alcun diritto o rimedio previsto dalla legge.

Un riferimento a una legge o a una disposizione statutaria è un riferimento ad essa come modificata, estesa o reintrodotta di volta in volta. A meno che il contesto non richieda diversamente, le parole al singolare includono il plurale e, al plurale, includono il singolare. I riferimenti alle Clausole riguardano le Clausole nel corpo principale di questo Accordo e i riferimenti agli Allegati sono, salvo diversa indicazione, riferimenti agli Allegati di questo Accordo. In caso di incoerenza tra questo Accordo e gli Anexi, l'Accordo prevalerà.

Il presente Accordo e gli altri documenti stipulati in senso costituiscono l'intero accordo (e prevalgono su tutti i precedenti accordi, regolamenti, dichiarazioni e discussioni) tra le parti in relazione all'oggetto di questo Accordo.

Nulla in questo Accordo costituisce una partnership, joint venture, relazione di rappresentanza o agenzia tra le parti né può essere interpretato o avere effetto come un rapporto tra datore di lavoro e dipendente tra le parti.

Questo Accordo è stato pienamente negoziato tra le parti che hanno accettato tutte le sue disposizioni.

A TESTIMONIANZA DEL QUALE, questo Accordo, con effetto dalla data di entrata in vigore, è stato concordato e accettato per conto delle Parti dai loro ufficiali debitamente autorizzati

Milano, Data: 16/02/2026

Per e per conto di:

**ITB**

Il Presidente

Diego Bosco



Per e per conto di:

**DAIRI**

Visto di copertura finanziaria

Si prende atto con copertura da Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria pratica erogazione 2025.0025 di cui alla DDG n. 437 del 08/08/2025

Il Direttore SC Contabilità e Patrimonio  
(dr.ssa Delfina Legora)